

Unione dei Comuni Cinque terre del Monferrato - Ozzano Monferrato (AL)

Statuto Unione dei Comuni "Cinque Terre del Monferrato".

Comune di Olivola, Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Sala Monferrato, Comune di Terruggia, Comune di Treville

SOMMARIO

CAPO I - Norme Generali

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

Art. 4 – Rapporti di collaborazione

Art. 5 – Funzioni

Art. 6 – Durata e scioglimento

Art. 7– Adesione e recesso

TITOLO II - ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I - Organi

Art. 8 - Organi

Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione

CAPO II - Il Consiglio dell'Unione

Art. 10 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

Art. 11 - Consiglieri

Art. 12 - Competenze del Consiglio

CAPO III – Il Presidente

Art. 13 - Elezione, cessazione

Art. 14 - Competenza

Capo IV - La Giunta

Art. 15 - Composizione, nomina e cessazione

Art. 16 - Competenza

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I – Uffici e personale

Art. 17 - Principi generali di organizzazione

Art. 18 - Principi generali di gestione

Art. 19- Principi in materia di personale

Art. 20 - Il Segretario

Art. 21 - Responsabili di Servizio

CAPO II – Finanze e contabilità

Art. 22 – Finanze e patrimonio

Art. 23- Ordinamento Finanziario e Contabile

CAPO III - I Controlli interni

Art. 24 - Principi generali del controllo interno

Art. 25 - Organo di revisione dei conti

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

CAPO I – Partecipazione ed accesso

Art. 26 - Principi della partecipazione e accesso

TITOLO V – FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I – Funzione normativa

Art. 27 - Statuto

Art. 28 - Regolamenti

Art. 29 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - NORME GENERALI
CAPO I - Norme Generali

Art. 1 - Istituzione

1. I Comuni di OLIVOLA, OZZANO MONFERRATO, SALA MONFERRATO, TERRUGGIA, TREVILLE costituiscono, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico", un'Unione di Comuni denominata "CINQUE TERRE DEL MONFERRATO" e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati nell'art. 5 del presente Statuto.
2. L'Unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Unione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
3. L'Unione ha sede presso il Comune di Ozzano Monferrato in via S. Maria 1. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. All'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
6. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma.

Art. 2 – Finalità

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi pubblici.

Art. 3 – Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Comuni ed Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 – Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea; interviene nei rapporti con altri Enti o Istituzioni .

Art. 5 – Funzioni

1. L'Unione, esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:
 - Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
 - La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
 - Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - Polizia municipale e polizia amministrativa locale.
2. Oltre alle funzioni fondamentali di cui al precedente comma 1, l'Unione può svolgere ulteriori funzioni e/o servizi, previa deliberazione dei Consigli dei Comuni che effettuano il trasferimento e deliberazione di accettazione da parte del Consiglio dell'Unione. Il trasferimento è effettivo dall'esecutività della predetta deliberazione di accettazione. L'eventuale revoca all'Unione di funzioni e servizi già trasferiti è deliberata dai Consigli Comunali, entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.
3. L'Unione può stipulare convenzioni ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di funzioni e servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.
4. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
 - mediante affidamento a terzi
 - mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con convenzione, accordo di programma o protocollo d'intesa con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.

Art. 6 – Durata e scioglimento

1. La durata dell'Unione è fissata in anni 10 a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022.
2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie e cioè con i 2/3 dei Consiglieri assegnati, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
3. L'Unione è sciolta anche quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre.
4. L'Unione è sciolta inoltre quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo art. 10.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente

pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

6. L'Unione è sciolta altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'articolo 141 del Testo Unico.

7. In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato e trasferito con qualsiasi forma all'Unione da parte dei singoli Comuni, rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza. Il personale assunto dall'Unione è, di comune accordo, inserito nelle dotazione organiche dei Comuni partecipanti: tale accordo deve essere necessariamente concluso prima della data di scioglimento. In difetto di accordo, provvede il Presidente liquidatore.

Art. 7- Adesione e recesso

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione con le modalità di cui al presente statuto.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

4. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.

5. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, esso perde il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso ed è obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti attivi e passivi che riguardano quel dato Comune.

6. Entro la data fissata per il recesso il Comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti passivi nei riguardi dell'Unione.

7. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sul demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione; rinuncia altresì alla quota parte del patrimonio e del demanio dell'Unione costituita con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio o demanio non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la sua funzionalità e fruibilità.

8. Il Comune recedente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione in attuazione di provvedimenti che impegnano l'Unione a valere sull'esercizio finanziario dell'anno in cui è stato deliberato il recesso.

9. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione; a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi. Sono fatte salve diverse pattuizioni tra l'Unione e il Comune recedente.

10. In caso di controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o dal Vice nel caso in cui il presidente fosse il Sindaco del Comune recedente, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo e degli enti locali nominato di comune accordo.

TITOLO II - ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I - Organi

Art. 8 - Organi

1. Gli organi dell'Unione sono:

- a) il Consiglio dell'Unione
- b) la Giunta
- c) il Presidente.

Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

CAPO II - Il Consiglio dell'Unione

Art. 10 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni Comune. Secondo la normativa e in considerazione della consistenza demografica al momento della costituzione, il Consiglio dell'Unione risulta per legge composto dal Presidente e da n. 7 Consiglieri. Pertanto, cinque seggi vengono attribuiti alle maggioranze e due seggi alle minoranze.
2. Ogni Comune partecipante elegge un membro della propria maggioranza scegliendolo di norma tra i componenti della Giunta, a scrutinio segreto e a voto limitato, per cui ciascun Consigliere può esprimere un'unica preferenza.
3. La nomina dei Consiglieri di cui al comma 2 è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e può avvenire anche nella stessa seduta consiliare di approvazione dello Statuto; successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale dopo le elezioni o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.
4. La nomina dei due rappresentanti della minoranza avviene a cura delle stesse minoranze che si riuniscono in seduta comune; i membri di minoranza eletti devono essere espressione di due Comuni diversi non potendo un solo Comune avere due rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, tranne che non fosse l'unico Comune ad avere la minoranza rappresentata in Consiglio. In caso di assenza delle minoranze in tutti i Comuni, i consigli dei Comuni con maggior peso demografico eleggono, oltre ai Consiglieri di cui al comma 2, anche i Consiglieri non attribuiti alle minoranze. Per la prima nomina, o in mancanza del Presidente o suo sostituto, la convocazione di tutti gli aventi diritto tra le minoranze dei Comuni avviene da parte del Sindaco del Comune sede dell'Unione entro e non oltre 10 giorni dalla costituzione dell'Unione stessa e la riunione deve tenersi nei successivi 10 giorni. In assenza di espressione dei rappresentanti delle minoranze, da esercitare comunque nel tempo massimo di 45 giorni dalla costituzione dell'Unione o dalla data di insediamento dei consigli comunali in caso di elezioni, i seggi destinati alle minoranze restano vacanti.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e nel caso di un Sindaco è sostituito dal vicesindaco.
7. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.
8. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le

deliberazioni consiliari.

9. La prima seduta del Consiglio, dopo la costituzione dell'Unione, è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune indicato come sede dell'Unione nello Statuto, entro il termine di venti giorni dalla nomina dei rappresentanti da parte di tutti i Comuni ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione stessa.

10. La convocazione della prima seduta del Consiglio, nel caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, o dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali sedute sono presiedute dal Sindaco del Comune sede dell'Unione.

11. Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e, qualora ne facciano richiesta motivata almeno 1/5 dei Consiglieri in carica, entro venti giorni dalla medesima, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 11 - Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Sono attribuite ai Consiglieri dell'Unione gli stessi diritti e doveri fissati dalla legge per i Consiglieri Comunali.

4. Per i Consiglieri che non intervengono per almeno tre sedute, senza giustificato motivo, il Presidente avvia il procedimento di decadenza. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di giorni dieci dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile, il consiglio esamina le giustificazioni addotte e a maggioranza dei Consiglieri assegnati decide se accogliere le stesse o pronunciare la decadenza. La mancata giustificazione alle contestazioni è considerato assenza non giustificata.

5. Sono cause giustificate le assenze per malattia, motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti o qualsiasi altra giustificazione che dimostri la volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.

6. I Consiglieri non residenti nei Comuni dell'Unione, al fine di rendere più agevole e celere il recapito delle comunicazioni o delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso il Comune di riferimento.

7. E' ammesso che i Consiglieri dell'Unione chiedano di ricevere avvisi, convocazioni e ogni altra comunicazione ad indirizzo di posta elettronica da loro stessi indicato.

Art. 12 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.

2. Il Consiglio, nella sua prima seduta dopo la costituzione dell'Unione e, successivamente, ad ogni scadenza del mandato del Presidente e inoltre nel caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, procede alla elezione del Presidente dell'Unione, da scegliersi tra i Sindaci dei Comuni associati.

CAPO III – Il Presidente

Art. 13 - Elezione, cessazione

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed è

scelto tra i Sindaci dei comuni associati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

2. Il Presidente dura in carica per il periodo di un anno e comunque sino all'assunzione della carica da parte del nuovo eletto ed è rieleggibile. Cessa comunque dalla carica quando cessa il proprio mandato di Sindaco per qualunque motivo

3. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non comporta le dimissioni.

4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.

Art. 14 - Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale organo Responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. In particolare, il Presidente:

a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;

b) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;

d) nomina e revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;

e) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, previa deliberazione favorevole della Giunta;

f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

4. Il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vicepresidente in caso di dimissioni, decadenza o impedimento.

5. Il Vicepresidente è il Sindaco designato dal Presidente; in caso di impedimento del vice è sostituito dal Sindaco più giovane di età.

Capo IV - La Giunta

Art. 15 - Composizione, nomina e cessazione

1. Il numero dei componenti la Giunta non può essere superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente.

2. Secondo la normativa e in considerazione della consistenza demografica alla data di costituzione, la Giunta dell'Unione risulta per legge composta dal Presidente e da n. 3 componenti. Pertanto il Presidente nomina i componenti della Giunta scegliendoli tra i Sindaci dei Comuni associati ed

assicurando la presenza dei Sindaci di tre comuni su quattro, rispettando di norma il peso demografico dei Comuni. Nel caso in cui il Comune di turno non è rappresentato nella Giunta dell'Unione potrà presenziare alla stessa attraverso il proprio Sindaco, ma senza diritto di voto.

3 Salvo il generale potere di sostituzione del Vicesindaco, il Sindaco impossibilitato a partecipare a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, designa un suo sostituto scegliendolo tra gli Assessori o Consiglieri del proprio Comune.

4. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente. I componenti della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni.

5. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.

6. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente, non comportano la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

7. La Giunta è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e delibera a maggioranza dei voti. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni.

Art. 16 - Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.

2. La Giunta compie:

- a) gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, dei Responsabili;
- b) svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
- c) attua gli indirizzi del Consiglio;
- d) riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I – Uffici e personale

Art. 17 - Principi generali di organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
- b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
- c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito Regolamento, il quale prevede:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

Art. 18 - Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello

della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 19- Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la Responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
4. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
5. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici e delle dotazioni strumentali dei Comuni partecipanti.
6. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti o convenzionati ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica, mediante convenzioni o provvedimenti di distacco e/o comando del personale.
7. L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
8. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 20 - Il Segretario

1. L'Unione si dota di un Segretario nominato dal Presidente, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni partecipanti. Nelle more dell'atto di nomina le funzioni vengono svolte dal Segretario del Comune sede dell'Unione. Al Segretario compete l'attribuzione di specifico compenso determinato all'atto di nomina.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei Responsabili o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 21 - Responsabili di Servizio

1. I Responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi
2. Ai Responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di Responsabilità.
3. Il Presidente, su proposta del Segretario e previa deliberazione favorevole della Giunta, conferisce gli incarichi ai Responsabili di Servizio.

4. I Responsabili di Servizio vengono scelti tra dipendenti dell'Unione o dei Comuni aderenti o convenzionati, previo accordo tra i Comuni stessi, a seguito dell'adozione degli atti organizzativi previsti nel precedente art. 19 (personale in convenzione, in comando o distacco) e secondo le norme contrattuali.

CAPO II – Finanze e contabilità

Art. 22 – Finanze e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio.
3. L'Unione ha autonomia impositiva relativamente agli introiti derivanti dai tributi, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.
6. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati :
 - a) secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e al grado di fruizione dei servizi da parte di ciascun Comune;
 - b) altri criteri approvati dal Consiglio dell'Unione, anche in sede di approvazione dei documenti contabili (Bilancio di Previsione, Relazione Previsionale e Programmatica)
7. I trasferimenti di cui al comma precedente sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idoneo riparto, certificato da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione.
8. I Comuni aderenti, ove ne ricorrano i presupposti, devono disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione, nei modi e nei tempi richiesti dal Servizio Finanziario dell'Unione.
9. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi o contributi attivi direttamente connessi con la fruizione del servizi, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 23- Ordinamento Finanziario e Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

CAPO III - I Controlli interni

Art. 24 - Principi generali del controllo interno

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del TUEL 267/2000. come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

- b) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - c) garantire la regolarità contabile degli atti;
 - d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
3. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, l'Unione disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario dell'ente e i Responsabili dei servizi.

Art. 25 - Organo di revisione dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto e/o collegio dei revisori secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

CAPO I – Partecipazione ed accesso

Art. 26 - Principi della partecipazione e accesso

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.
2. L'Unione valorizza le libere forme associative, senza finalità di lucro, specialmente quelle di volontariato sociale. Favorisce l'istituzione di commissioni consultive di cittadini su particolari tematiche definendo i compiti e il funzionamento.

TITOLO V – FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I – Funzione normativa

Art. 27 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione ed a esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, secondo le procedure previste dagli Statuti comunali per le modifiche statutarie.

Art. 28 - Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 29 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo nell'ambito delle attività svolte dall'Ente.
4. La pubblicazione del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico viene effettuata sul sito web istituzionale dell'ente. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione e viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente e dei comuni associati.
2. Per quanto non disciplinato nel presente statuto, si applicano, per quanto compatibili, le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali e nelle more di approvazione di propri atti regolamentari si applicano quelli in vigore nel Comune sede dell'Unione.